



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 12 gennaio 2021

Prot. n. 2021/0000315

VIA EMAIL

Gentile Presidente
PASQUALE TRIDICO
Presidente INPS
Via Ciro il Grande, 21

00144 **ROMA**
segreteria.presidenza@inps.it

Gentile Presidente,

il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021 con cui l'Istituto ha disciplinato tra l'altro gli aspetti operativi della c.d. Decontribuzione Sud sulla tredicesima mensilità non è accettabile.

E va a colpire, per l'ennesima volta in questa pandemia, le finanze degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che si vedono negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi in misura ridotta.

Come Le è noto, l'art. 27 della legge n. 126/20 ha introdotto uno sgravio del 30% dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro ubicati nelle regioni meridionali.

La misura ha le caratteristiche dell'aiuto al mantenimento dei livelli occupazionali e non d'incentivazione all'occupazione ed è entrata in vigore a ottobre dell'anno scorso.

L'Inps peraltro ha già regolamentato tale disciplina con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020; ma, né in tali istruzioni né in quelle successive, è stato mai affrontato il tema della variazione delle modalità di calcolo dei contributi sulla tredicesima mensilità.

Le modalità con le quali risulta ora gestita questa importante questione sono quindi da stigmatizzare, sia nella forma che nel merito.

Nel merito, perché l'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche (comprendenti anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità) devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione ed allo stesso imputate (Circolare INPS 263/1997).

I contributi vanno versati sull'intera tredicesima maturata e corrisposta; non si comprende, allora, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri differenti e incoerenti.

Nella forma, in quanto questa non condivisibile interpretazione arriva in ritardo cioè in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi stessi, con la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro che hanno già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi.



I motivi addotti nel merito dovrebbero indurre l'Istituto a rivedere la scelta interpretativa adottata, pur se supportata da un non condivisibile parere ministeriale.

Cordialità.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/sb